

XII.

SEDUTA DI GIOVEDI' 22 MARZO 1973

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **ORONZO REALE**

PAGINA BIANCA

### La seduta comincia alle 11,40.

**PRESIDENTE.** Come la Commissione ricorda, nella seduta di ieri è stato approvato il n. 6 dell'articolo 2.

Do lettura del numero successivo:

« 7) riordinamento dell'istituto della perizia, con particolare riferimento alla perizia medico-legale, psichiatrica e criminologica, assicurando la massima competenza tecnica e scientifica dei periti, nonché, nei congrui casi, l'interdisciplinarietà della ricerca peritale e la collegialità dell'organo cui è affidata la perizia; facoltà di compiere indagine psicologica della parte offesa quando questa sia minore e si tratti di reati contro la moralità pubblica e il buon costume ».

Gli onorevoli Manco, di Nardo, Milia e Antonino Macaluso hanno presentato il seguente emendamento:

*Sopprimere le parole:* « quando questa sia minore e si tratti di reati contro la moralità pubblica e il buon costume ».

**MANCO.** Il n. 7 dell'articolo 2 non sfugge ad un collegamento logico e giuridico con il precedente n. 6. I colleghi ricordano la discussione che vi è stata ieri intorno al n. 6 ed il contrasto emerso intorno alla possibilità, sulla base del codice attuale, di effettuare perizie di carattere generale aventi ad oggetto l'imputato. Avevo presentato un emendamento, che purtroppo non ha avuto fortuna, che tendeva ad allargare questa possibilità di perizia, e cioè dell'indagine sulla personalità della parte lesa e delle altre parti - proponevo io - che si trovano nel processo penale.

Mi sembra che il numero 7 sia leggermente in contrasto con quanto abbiamo deciso al numero 6; nel testo del disegno di legge vi è la volontà di allargare le perizie, fino ad arrivare a quelle criminologiche. Ora, a me sembra che l'indagine psicologica sia vietata

dall'attuale codice, e precisamente dall'articolo 314 relativo alle perizie nei confronti dell'imputato, divieto che mi sembra evidente debba essere esteso a questo tipo di esame psicologico nei confronti della parte lesa.

Si tratta quindi di un'innovazione, che accetto anche perché è in linea con l'emendamento che avevo presentato e che è stato respinto nella seduta di ieri. Non vedo però per quale motivo questa indagine debba essere limitata alla parte offesa quando sia minore e quando si tratti di reati contro la moralità pubblica e il buon costume. Mi rendo conto che dal punto di vista pratico le specie processuali dei reati contro la pubblica moralità, in cui vi sia la presenza di minori, influiscano maggiormente sul magistrato, che deve accertare se il minore dice o no la verità anche attraverso questa indagine. Però l'innovazione deve essere completa; ad esempio, nel caso di un reato di violenza carnale contro una persona non minore, per quale motivo non si deve fare lo stesso esame psicologico nei confronti della parte offesa?

Voi ponete il problema dell'accertamento della veridicità delle dichiarazioni della parte offesa, che potete trarre anche da un esame psicologico. Il fatto della minore età e della particolare natura del reato richiedono un accertamento maggiore, ma il principio rimane. Ecco perché ritengo che l'emendamento da noi presentato sia valido.

**PRESIDENTE.** Gli onorevoli Accreman, Spagnoli, Coccia, Riefa, Perantuono, Rosalia Vagli e Gianfilippo Benedetti hanno presentato i seguenti emendamenti:

*Dopo le parole:* « psichiatrica e criminologica », *aggiungere le seguenti:* « con previsione di perizie anche sul carattere, sulla personalità e sulle qualità psichiche dell'imputato, quando appaia che possano essere in relazione con fatti patologici ».

*Aggiungere, in fine, le parole:* « tutela dei diritti delle parti in ordine alla effettuazione delle perizie ».

**BENEDETTI GIANFILIPPO.** Il primo emendamento, come risulta dalla sua formulazione, tende ad aprire il discorso sul grosso capitolo che è oggetto di particolare divieto nelle norme del codice vigente.

Prevediamo infatti la possibilità di perizia sul carattere, sulla personalità, sulle qualità psichiche dell'imputato quando appaia che possano essere in relazione con fatti patologici. Si vuole arrivare ad un punto da tempo messo in rilievo dalle moderne indagini psicologiche, al particolare risalto che va dato alla personalità dell'imputato, sinora oggetto di esame sommario piuttosto disinteressato.

Anche se nella pratica forense al centro del processo vi è la norma e la fattispecie legale oggettiva, dietro la norma finisce per esservi l'uomo, l'uomo imputato. È necessario aprire questo capitolo che si riallaccia ai nuovi indirizzi del diritto penale sostanziale: le pene, le misure di sicurezza, il perché di questa distinzione, la circostanza che in pratica questa divisione ha finito per non essere operante, tutto questo ha finito per proiettarsi in modo più intenso sull'imputato ed ha posto il problema della individuazione della pena come problema fondamentale.

Queste istanze sono emerse attraverso elaborazioni molto complesse negli ultimi anni. Ricordo un convegno del 1954 nel quale vi fu una grande discussione sul tema delle riforme del processo penale. Si parlava di « giudice psichiatra », nel senso che si sarebbe dovuto arrivare ad identificare nella stessa persona le due attività. Vi furono resistenze perché si esaminò la questione sotto il profilo della necessaria tutela della sfera di segretezza della personalità che potrebbe essere violata da indagini nel profondo. Sta di fatto che gli studi più aggiornati di psicologia scientifica sono nel senso che questo capitolo non può essere ignorato, soprattutto, quando si prevede una migliore definizione della perizia, collegata alla riforma degli studi universitari ed al tema dei dipartimenti.

Questo giustifica il nostro primo emendamento che vuole porre l'uomo e la persona al centro di un momento così politicamente rilevante come quello del processo penale, e giustifica anche il secondo emendamento, che ad esso fa da corollario, nel senso che i diritti della parte devono avere quella tutela

che auspichiamo abbiano in altri aspetti del processo penale.

Per rispondere alle obiezioni cui prima mi riferivo, che questa indagine potrebbe portare ad una penetrazione non consentita nella sfera di determinazione del soggetto imputato, dico che l'indagine deve essere compiuta quando emerge un fatto patologico nel quale va ricercata la ragione dell'indagine stessa.

Questo giustifica il tratto finale del nostro emendamento, cioè il collegamento con il fatto patologico: quindi non indagine fine a se stessa bensì apprezzamento del giudice per quanto riguarda l'estensione all'aspetto psicologico dell'esame peritale. Nel momento stesso, cioè, in cui configuriamo l'istituto della perizia psichiatrica, psicologica e sul carattere, pensiamo che questo tipo di perizia debba trovare un aggancio a determinate esigenze.

**DELL'ANDRO, Relatore.** Nel disegno di legge si prevede la perizia medico-legale, psichiatrica e criminologica. Non ritiene lei che rientri in quest'ultima ogni indagine periziale sul carattere dell'imputato?

**BENEDETTI GIANFILIPPO.** Una perizia psicologica non è criminologica.

**ACCREMAN.** Il problema è determinato dal primo capoverso dell'articolo 314 del codice di procedura penale che recita: « Non sono ammesse perizie per stabilire l'abitudine o la professionalità del reato, la tendenza a delinquere, il carattere e la personalità dell'imputato, e in genere le qualità psichiche indipendenti da cause patologiche ».

Con l'emendamento che abbiamo presentato non investiamo la prima parte di tale norma, che ritengo giusta; ma la seconda parte del citato capoverso dell'articolo 314 è stata unanimemente criticata da dottrina e pratica (si è svolto anche un convegno in proposito), perché i limiti che essa pone all'accertamento della verità sono straordinariamente grandi.

Il nostro emendamento tende a consentire che si dia luogo a perizia anche nei riguardi del carattere e della personalità dell'imputato e delle qualità psichiche che possano eventualmente discendere da cause patologiche. Desidero soffermarmi su questi due momenti brevissimamente.

L'articolo 314 del codice di procedura penale risale al 1930, ad un periodo, cioè, in cui l'intervento della scienza nell'indagine dello imputato era considerato con notevole allar-

me, poiché il legislatore riteneva che la scienza, se avesse potuto, avrebbe sovvertito la pena. Inoltre, dal 1930 ad oggi, lo sviluppo delle scienze psicologiche e psichiatriche è stato notevolissimo. Ed a tale riguardo intendo portare un esempio per spiegare la necessità della precisazione contenuta nel nostro emendamento.

Esiste una malattia mentale che nei testi di psicologia e psichiatria è indicata con la denominazione di « disturbo caratteriale ». I ragazzi « caratteriali » sono oggi stimati dalla scienza degli individui malati che hanno bisogno soprattutto di essere curati. Essi sono affetti da particolari turbe e nelle scuole vengono addirittura immessi in corsi differenziati. Se si desse adito alla tesi che si ricava del primo capoverso dell'articolo 314, i « caratteriali » sarebbero invece degli individui normali.

DELL'ANDRO, *Relatore*. L'articolo 314 del codice attuale può considerarsi superato dal n. 7 dell'articolo 2.

ACCREMAN. Il contenuto del numero 7 è generico e non fornisce alcuna precisazione proprio allo scopo di evitare la perpetuazione delle disposizioni contenute nel primo capoverso dell'articolo 314.

Ecco quindi qual è il punto della questione: rendere possibile la perizia sul carattere, che può costituire uno degli elementi che contribuiscono a rendere l'individuo un anormale. Lo spirito informatore del nostro primo emendamento al n. 7, quindi, consiste nella possibilità di effettuare la perizia sulla personalità dell'imputato e sulle qualità psichiche che appaiono discendenti da cause patologiche.

L'articolo 314 del vigente codice ha dato luogo, fino ad oggi, a numerosi drammi giudiziari, in quanto attualmente spetta al magistrato e non al perito predeterminare se le qualità psichiche che influiscono sulla pena discendono da cause patologiche o meno. Ed è appunto questo il principio fondamentale che dobbiamo modificare. Noi affermiamo invece che, nel caso in cui appaia probabile che le qualità psichiche discendano da cause patologiche, occorre procedere a perizia. Vorrei anche ricordare che sul primo capoverso del citato articolo 314 e sui problemi ad esso connessi è intervenuta la Corte costituzionale la quale, con una sentenza — se ben ricordo — del 1971, ha stabilito che la suddetta norma non può essere giudicata incostituzionale, in quanto il legislatore, nella sua opinione, ha stimato che certe qualità debbono essere escluse

se dalla perizia, ma, sotto il profilo costituzionale, sarà opportuno, in sede di modifica del codice, affidare ad un perito il giudizio sulla origine patologica delle qualità psichiche che influiscono sulla pena. Quindi, la nostra proposta di modifica è confortata anche da questa pronuncia della Corte costituzionale.

DELL'ANDRO, *Relatore*. La dizione « perizia criminologica » comprende anche questo

ACCREMAN. Nel testo governativo è stabilito che l'indagine psicologica sulla parte offesa abbia luogo nel caso di reati compiuti da un minore oppure nel caso di reati contro la moralità pubblica o il buon costume: infatti, nella conoscenza del fatto che costituirebbe o non costituirebbe reato, l'indagine psicologica sulla parte offesa può fornire importanti elementi di giudizio: per cui, se noi stabiliamo questo principio, a maggior ragione dovremo stabilire un analogo principio nei riguardi dell'imputato.

MANCO. Nei processi a carico dei minori attualmente vengono espletate indagini psicologiche che, successivamente, possono assumere carattere criminologico.

ACCREMAN. Noi riteniamo che nella legislazione vigente vi sono remore alla introduzione della perizia psicologica. Non possiamo allora limitarci a ritenere che la possibilità di espletare tale perizia sia ricompresa nella dizione « perizia criminologica »: se vogliamo introdurre nel nuovo codice questo elemento, occorre una indicazione precisa in tal senso.

TERRANOVA. A mio parere, l'indagine psicologica prevista è ricompresa nella più ampia dizione di indagine criminologica.

Riterrei opportuno considerare la possibilità della indagine psicologica sulla parte offesa, prevista dal disegno di legge nel caso di reati compiuti da minori o di reati contro la moralità pubblica ed il buon costume, anche per i soggetti maggiorenni e per tutti gli altri casi nei quali si ravvisi questa opportunità. Una volta stabilito il principio, questo non dovrebbe subire restrizioni. Sono dunque favorevole all'emendamento Manco.

Per quanto riguarda il primo emendamento Accreman, rilevo che in base ad esso la perizia dovrebbe tendere all'accertamento delle alterazioni del carattere, della personalità e delle qualità psichiche dell'imputato. A mio avviso queste alterazioni sono ravvisabili in

chiunque, uscendo dalla normalità, compie atti delinquenti.

ACCREMAN. Ma esiste il problema della graduazione della pena.

TERRANOVA. Io ritengo che il delinquente sia sempre un anormale; ma questo è un concetto di natura psicologica e psichiatrica e non di natura penale. Dal punto di vista penale c'è il delinquente, e solo in determinati casi si deve ricorrere a perizia psichiatrica, poiché occorre accertare se vi sia capacità di intendere e volere.

Se la perizia deve stabilire se ci sono o meno alterazioni (perché non può stabilire se un soggetto è flemmatico o un altro calmo), queste alterazioni si possono chiamare con un termine molto ampio psicopatie; ma allora queste rientrano nel campo della perizia psichiatrica. Per questo motivo ritengo che lo emendamento possa implicare pericolose estensioni che potrebbero aprire un campo vastissimo di indagini in tanti casi.

Trovo invece molto opportuno l'emendamento tendente ad aggiungere alla fine del n. 7 le parole « tutela dei diritti delle parti in ordine alla effettuazione delle perizie »: è senz'altro giusto che il legislatore delegato abbia presente questo criterio.

MUSOTTO. Ieri ho condiviso le richieste fatte dall'onorevole Spagnoli sull'esigenza di un compiuto esame della personalità del reo. Ma mi lascia molto perplesso l'emendamento relativo alla perizia sul carattere, sulla personalità e sulle qualità psichiche dell'imputato, quando appaia che possano essere in relazione con fatti patologici.

In fondo tutti gli studi e le ricerche che sono stati fatti sulla personalità umana non sono pervenuti a risultati soddisfacenti, anzi certi risultati sono stati decisamente negativi. L'uomo riesce a padroneggiare tutto il mondo che gli sta attorno, ma non riesce a proporre una indagine seria per ciò che concerne se stesso: in questo campo crollano tutti gli schemi scientifici.

Non voglio qui dilungarmi sull'elenco delle spinte esterne che influiscono sulla personalità. Per quanto concerne indagini sul carattere il collega Accreman ha usato il termine « caratteriali », ma questa parola mi sembra che non significhi niente.

ACCREMAN. Ci sono bambini che con questo termine vengono schedati ed emarginati in classi differenziali.

MUSOTTO. Non mi farei prendere la mano da questi termini sulla personalità.

Andremmo veramente ad introdurre nel campo del diritto penale un motivo di grosso turbamento.

Come rilevava l'onorevole Terranova in relazione all'esperienza da lui fatta, ogni delinquente realizza il fatto in stato di anormalità psicologica, non patologica. L'uomo normale non delinque, chi delinque è sempre sottoposto ad una situazione di anormalità o per sollecitazioni esterne o per motivazioni interne. Quindi non parliamo di perizie di natura psicologica. Quali sarebbero, poi, le conseguenze di tali perizie? Sicuramente non ve ne sarebbero, a meno che non ci si riferisca all'applicazione della pena (in questo caso il discorso è diverso).

Né possiamo parlare di perizie « caratteriali », perché il carattere è una componente di natura morale della persona umana, insieme con il temperamento, che ha natura fisiologica, ereditaria e, quindi, costituzionale. Sul carattere indubbiamente influisce il temperamento, tuttavia il carattere non può essere malato, non esistono, cioè, turbe del carattere, poiché esse si fanno risalire al temperamento (il quale, se è viziato, influisce, come ho detto, sul carattere).

Pertanto il carattere non può essere ridotto ad uno schema patologico, sebbene qualcuno (specie nella dottrina francese) lo abbia inteso in senso così ampio da farlo coincidere col concetto di persona.

DELL'ANDRO. *Relatore.* E l'indole?

MUSOTTO. L'indole è compresa nel temperamento, anzi, è un momento essenziale del temperamento.

Quanto ho brevemente riassunto, che costituisce uno dei problemi più difficili e complessi, non è pacificamente accolto da tutta la dottrina, ma ne rappresenta l'orientamento prevalente. Basti semplicemente ricordare che la scuola francese dà rilievo al carattere, mentre la scuola italiana pone l'accento sul temperamento.

Come è possibile, comunque, imbarcarsi in problemi così difficili? Non siamo più al determinismo di una volta che ricollegava tutto il nostro spirito al corpo. L'uomo è una cosa grandiosa perché possiede un elemento inafferrabile: la fantasia, e soltanto attraverso di essa si nobilita.

Come si fa, dunque, in un campo così contrastato, ad affidare al perito una valutazione sul carattere, sulla personalità e sulle

qualità psichiche dell'imputato? Quello che mi spaventa, poi, è la sicumera di questi periti che, in definitiva, non sanno niente.

A mio avviso, quindi, la perizia deve limitarsi all'accertamento di una causa patologica, di un turbamento nella vita psichica. Per il resto, la visione che ho espresso è del tutto personale e non vorrei apparire, per questo, un dogmatico.

Io ho manifestato vivissime preoccupazioni nei confronti dell'introduzione di indagini di natura psicologica perché sono convinto che sia sufficiente il giudizio sulla effettiva personalità del reo. Ritengo semmai che vi sia la esigenza, sostenuta per altro autorevolmente dal Di Tullio, di una adeguata preparazione psicologica del giudice al fine di procedere, come abbiamo stabilito al n. 6, ad una compiuta conoscenza del soggetto e ad un effettivo giudizio sulla personalità dell'imputato.

Ritengo pertanto che una indagine psicologica porterebbe a delle conseguenze troppo gravi.

ACCREMAN. — Se il relatore — faccio una ipotesi — dovesse accettare sostanzialmente il nostro punto di vista, noi potremmo anche ritirare l'emendamento che abbiamo presentato.

DELL'ANDRO, *Relatore*. Devo premettere che l'emendamento Manco intende estendere questa perizia alla parte offesa anche quando non sia di minore età. Desidero dire subito che ho delle perplessità; io mi atterrei al testo originario del n. 7, e respingerei l'allargamento di questa possibilità di perizia. La cosa infatti mi pare molto grave: nessuno interverrebbe in giudizio, sapendo che immediatamente il difensore chiederebbe una perizia sulla parte offesa. Ritengo che l'onorevole Manco si renderà conto della gravità della cosa.

Nel momento in cui mi dichiaro contrario a questo emendamento, vorrei che fosse chiaro un punto, e cioè che si esclude la perizia, di qualsiasi tipo, sulla parte offesa che non sia strettamente necessaria per l'accertamento e la valutazione del fatto-reato. È un punto sul quale non posso transigere.

Non è possibile richiedere una perizia della parte offesa se questa perizia non è assolutamente indispensabile per l'accertamento e la valutazione del fatto-reato. Ritengo che il legislatore delegato non possa stabilire altrimenti; dobbiamo essere d'accordo.

MUSOTTO. È un problema che non si pone. La perizia è sempre collegata a questa

necessità. È fuori discussione. Si tratta di un chiarimento ovvio.

DELL'ANDRO, *Relatore*. Sono d'accordo, ma ho voluto che fosse chiarito questo punto importante.

Ho meditato a lungo sul primo emendamento Accreman, e a dire la verità mi è parso che esso vada un po' indietro rispetto al n. 7. Infatti, si condiziona l'indagine, sia pure da parte del perito, al fatto patologico; cioè, se non appare che vi possa essere una relazione con fatti patologici, la perizia non è ammessa. Si segue, in effetti, la logica del codice attuale.

ACCREMAN. Si fa riferimento alle qualità psichiche dell'imputato.

DELL'ANDRO, *Relatore*. Ma l'indagine sarebbe sempre limitata dal fatto patologico.

MUSOTTO. Attualmente questa indagine avviene da parte del giudice; in virtù dello emendamento Accreman dovrebbe farla il perito.

DELL'ANDRO, *Relatore*. Ma chi decide se esiste un collegamento con l'atto?

MUSOTTO. Il giudice!

DELL'ANDRO, *Relatore*. Io ritengo che il n. 7 non voglia superare l'attuale sistema, limitandosi a prevedere la perizia medico-legale, psichiatrica e criminologica.

Questo è il punto. Ricordo che esiste una scuola positiva la quale costituì delle scienze autonome. Per prima l'antropologia; partendo dalla premessa che l'uomo che delinque è sempre necessitato venne creata una scienza che fu chiamata antropologia criminale, cioè inerente lo studio delle cause ereditarie, ecc.

Dopo di questa, con Ferri, venne fuori la sociologia criminale, la quale considerava non soltanto le cause ereditarie, ma anche quelle derivanti dall'ambiente, eccetera. Poi, si ebbe la psicologia criminale, la quale stabiliva le cause interne che necessitavano al delitto.

MUSOTTO. Non esiste più questa concezione. Oggi è diverso!

DELL'ANDRO, *Relatore*. Sono d'accordo, sto facendo soltanto una specie di cronistoria. Ad un certo punto, infine, è nata un'altra scienza, la criminologia, ancora incerta nel metodo e nel contenuto, che vuole riprendere le conclusioni delle altre scienze e stabilire

tutte le anomalie che determinano al delitto. Si tratta di una scienza di sintesi.

Vero è che l'attuale criminologia ha subito delle trasformazioni (vi sono infatti diverse correnti come quella americana, per esempio); oggi, infatti, essa non si occupa soltanto delle anomalie che necessitano, ma anche delle anomalie e dei difetti che condizionano il comportamento.

La dizione « perizia criminologica », contenuta nel n. 7 dell'articolo 2, comprende necessariamente, a mio giudizio, le perizie sul carattere, la personalità e le qualità psichiche del soggetto, perizie che influiscono non soltanto sulla imputabilità, ma anche sul *quantum* della pena, il quale, appunto, deve essere determinato anche in base al carattere dell'individuo: naturalmente, dobbiamo anche tener presente il *quantum* di libertà di cui il soggetto disponeva nell'attuazione del comportamento antisociale. Per questa ragione non possiamo non tener conto delle tare ereditarie e dell'ambiente di origine dell'individuo.

Oggi il giudice si limita a valutare il fatto senza tener conto degli aspetti soggettivi che esso comporta: pertanto, se vogliamo innovare anche in questo campo, dobbiamo operare nel senso di concretare il giudizio effettivo sulla personalità dell'imputato, previsto dal n. 6 dell'articolo 2, con i mezzi necessari, e cioè con le opportune perizie, anche se, purtroppo, allo stato, non è possibile raggiungere scientificamente un grado di matematica certezza nell'acquisizione degli elementi di giudizio.

Ma, in realtà, il punto fondamentale della questione è il seguente: o noi crediamo nella opportunità di configurare un tipo di pena che abbia funzioni rieducative, oppure ci rifiutiamo di prendere in considerazione tale opportunità. Nel primo caso, evidentemente, dovremo valutare la personalità umana in tutti i suoi aspetti: l'onorevole Musotto sa perfettamente che esistono lavori di autorevoli penalisti, come il Petrocelli, che dimostrano come il carattere sia un grado intermedio tra il temperamento e l'indole. Concludendo, quindi, ritengo che la dizione « perizia criminologica » sia già ampiamente comprensiva ed esprimo l'avviso che, una volta scelta questa strada, essa debba essere seguita consapevolmente.

Esprimo pertanto parere negativo sull'emendamento Manco e sul primo emendamento Accreman, mentre ritengo il secondo del tutto superfluo, e quindi mi rimetto, a questo riguardo, alla Commissione.

MANCO. Ritiro il mio emendamento.

ACCREMAN. Signor Presidente, ritiro il mio primo emendamento, ma insisto sul secondo.

PENNACCHINI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Condivido le osservazioni del relatore. La facoltà di compiere l'indagine psicologica sulla parte offesa deve essere strettamente limitata al caso dei minori ed ai reati contro la moralità pubblica ed il buon costume. Il Governo riterrrebbe pericoloso ed inopportuno estendere questa facoltà ad altri casi.

Il primo emendamento Accreman è superfluo, in quanto si limiterebbe a specificare il contenuto della dizione « perizia criminologica ». Il Governo ritiene superfluo anche il secondo emendamento Accreman, in quanto il n. 2 dell'articolo 2 prevede già « la partecipazione dell'accusa e della difesa su basi di parità in ogni stato e grado del procedimento ». Non conviene quindi ribadire il medesimo concetto al punto 7, perché non dobbiamo ripetere le stesse cose. L'emendamento, ripeto, è perfettamente inutile.

Per questo motivo il Governo esprime parere contrario all'introduzione di questo emendamento, impegnandosi, nello stesso tempo, come legislatore delegato, ad applicare il principio in questione.

MANCO. Dichiaro di astenermi dalla votazione sull'emendamento Accreman e dalla votazione sul n. 7 dell'articolo 2.

MACALUSO ANTONINO. Anche io dichiaro di astenermi dalla votazione sull'emendamento Accreman e dalla votazione sul n. 7 dell'articolo 2.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il secondo emendamento presentato dai deputati Accreman ed altri al n. 7, di cui ho già dato lettura. Il relatore ha dichiarato di rimettersi alla Commissione, il Governo ha espresso parere contrario.

(È approvato).

Pongo in votazione il n. 7 dell'articolo 2, con la modifica testé apportata.

(È approvato).

Il seguito dell'esame è rinviato alla prossima seduta.

La seduta termina alle 13.